



# Comune di Rubiera

C.a.p. 42048 – Provincia di Reggio Emilia

Via Emilia Est n.5 - tel.0522/62.63.43 - fax n.0522/62.89.78 – part. Iva 00441270352

**AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO  
SETTORE COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Ordinanza n.59/11.4.2

Rubiera, 15 marzo 2013

**OGGETTO: NORME DI SICUREZZA DA RISPETTARE PER IMPIANTI A GAS GPL (GAS PROPANO LIQUIDO) DURANTE MERCATI, SAGRE, FIERE ED ALTRE MANIFESTAZIONI SIMILARI SU AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO.**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che nel territorio di Rubiera, su aree pubbliche o aperte al pubblico, si organizzano mercati e manifestazioni a vario titolo con presenza di operatori, stands gastronomici, autonegozi, ecc. che utilizzano impianti a GPL (gas propano liquido);

**CONSIDERATO** che:

- il GPL è un gas infiammabile in genere contenuto in serbatoi e bombole mobili e, pertanto, un non corretto utilizzo può provocare incendi, deflagrazioni e danni a persone e cose;
- il GPL possiede un intrinseco fattore di pericolosità dato dal suo peso specifico superiore a quello dell'aria e, pertanto, in grado di produrre sacche di gas infiammabile che si depositano al suolo;

**RILEVATO** dalle cronache nazionali e locali il verificarsi di casi di incidenti, anche gravi, dovute a esplosioni di serbatoi di GPL, in occasione di fiere paesane, sagre o mercati, non da ultimo quello occorso a Guastalla a marzo 2013;

**VISTO** l'art. 54 – comma 1 - del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

**VISTI** gli artt. 2-3-6 e 15 della legge 225/92 e s.m.i.;

**VISTA** la norma UNI 7131 edizione 1999;

**VISTO** il rapporto tecnico UNI/TR 11426: Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto – progettazione, installazione, manutenzione ed esercizio”

**CONSIDERATO** che la materia qui trattata costituisce ad ogni effetto attività ordinaria di protezione civile, in quanto momento di previsione e prevenzione dei rischi e danni connessi all'attività umana, come indicato dall'art. 2) della citata legge 225/92 e s.m.i.;

**INTESO** pertanto adottare disposizioni a tutela della pubblica incolumità, tese a prevenire il verificarsi di incidenti legati alla presenza di impianti alimentati a GPL (gas propano liquido)

sulle aree pubbliche o aperte al pubblico durante mercati, sagre, fiere ed altre manifestazioni similari;

**ACCERTATA** la necessità e l'urgenza di provvedere in merito nelle more della predisposizione di norme e/o regolamenti da parte delle autorità costituite;

**SENTITO** in merito le associazioni di categoria nella riunione effettuata il 14 marzo 2013;

## **ORDINA**

che durante i mercati, le sagre, le fiere e le manifestazioni similari su aree pubbliche o aperte al pubblico siano rispettate le seguenti norme di sicurezza per impianti a gas GPL (gas propano liquido) impiegati nelle stesse.

1. l'uso di apparecchi alimentari a gas combustibile GPL (gas propano liquido) è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita;
2. non è consentito l'uso di gas per impianti di riscaldamento, per dimostrazioni o comunque per un uso diverso da quello di cottura di cibi e bevande;
3. le apparecchiature a gas di cui al precedente punto 1. devono corrispondere alle seguenti tipologie:
  - a) apparecchi di cottura alimentati a gas installati sui banchi di vendita;**
  - b) apparecchi di cottura alimentati a gas con impianto fisso, installati su automezzi per la gastronomia;**
  - c) apparecchi di cottura alimentati a gas installati nelle cucine e negli stands gastronomici;**

per ciascun tipo di apparecchiatura a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL (gas propano liquido) per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione;

4. ciascun operatore, che intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto 3) deve munirsi di una dichiarazione, avente durata annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme previste in materia; a tal fine la dichiarazione deve essere resa in conformità al modello di cui **all'allegato 1** alla presente ordinanza;
5. Una copia conforme all'originale dovrà essere consegnata al Servizio Fiere e Mercati;
6. gli operatori devono tenere a disposizione la predetta dichiarazione in corso di validità, ed esibirla agli organi di controllo, ogni volta che viene richiesta nel corso di eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento delle manifestazioni in oggetto. In mancanza l'attività non potrà essere esercitata;
7. è fatto divieto di lasciare incustodite le attrezzature in funzione con uso di GPL (gas propano liquido);

8. i singoli eventuali provvedimenti dirigenziali di regolamentazione delle manifestazioni possono stabilire ulteriori prescrizioni in ordine alle caratteristiche di ubicazione di tali impianti;
9. ai sensi dell'art. 7-bis, capoversi 1, 1-bis, 2 del Dlgs 267/2000 e s.m.i., chi viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00 (cinquanta) a € 300,00 (trecento). Rimane salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente;
10. che le presenti disposizioni entrino in vigore dalla data del 1° aprile 2013.

### **DISPONE**

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
- di inviare copia della presente ordinanza agli organi di vigilanza: Comando Unico di Polizia Municipale Tresinaro-Secchia e Stazione Comando Carabinieri di Rubiera;
- di inviare copia della presente ordinanza alle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale: Confesercenti, Confcommercio e CNA Servizi;

Il personale dell'U.T. e P.M. e tutti gli agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 – comma 4 – della legge 241/90, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971, n. 1034 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al T.A.R. di Bologna o, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

### **SI RENDE NOTO**

che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 e s.m. cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è Onfiani Tiziana – Istruttore Direttivo Ufficio Commercio;

**IL SINDACO**  
(f.to Dott.ssa Lorena Baccarani)